Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 settembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 242 DEL 30 SETTEMBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **« Ceat gomma S. p. A. », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1957. — **« La Centrale » Finanziaria generale S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1957. — **Camerano e C., Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1957. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1957. — **Birra Peroni Meridionale, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1957. — **Bozzalla e Lesna - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 agosto 1957. — **Istituto chemioterapico italiano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1957. — **Istituto chemioterapico italiano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse dallo « Istituto chemioterapico italiano officine farmaceutici I.C.I.O.F. - S. p. A. », sorteggiate il 3 settembre 1957. — **Istituto chemioterapico italiano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse dalla « Imperial Farm. S. p. A. », sorteggiate il 3 settembre 1957. — **S.A.M.P. - Società azionaria metano - Padova, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1957. — **Cartiera di Germagnano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1957. — **Inga e C., società per azioni, in Serravalle Scrivia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1957. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1957. — **Saccarifera Lombarda - S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1957. — **Istituto Mobiliare Italiano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1957, n. 858.

Integrazione del regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) con le norme inerenti ai vaglia postali a taglio fisso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda Servizi a danaro), e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849, che sopprime il capo IV, contenente gli articoli da 50 a 53, del predetto regolamento;

Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, che istituisce il servizio dei vaglia postali a taglio fisso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366, che determina i tagli dei predetti vaglia postali e le relative tasse;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Nel regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda Servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, è inserito il seguente capo IV, in sostituzione di quello soppresso con l'art. 2 del regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849.

CAPO IV

Vaglia a taglio fisso

Art. 50. — I vaglia a taglio fisso sono stampati su carta filigranata a cura del Provveditorato generale dello Stato e sono riuniti in fascicoli di venti vaglia per i tagli da L. 500 e da L. 1000 e di dieci vaglia per i tagli da L. 2000, L. 3000, L. 4000 e L. 5000.

Su ciascun vaglia è impresso a stampa l'importo della tassa. In caso di variazione di tariffa, la tassa può essere completata con francobolli fino a quando non si sarà provveduto alla emissione di nuovi moduli.

I fascicoli dei vaglia a taglio fisso devono essere custoditi dagli uffici con le cautele prescritte per le carte valori.

Il titolare di ciascun ufficio e il controllore, dove esista, sono responsabili dei fascicoli vaglia ricevuti in dotazione.

Art. 51. — L'ufficio, dopo aver introitato l'importo del vaglia e della relativa tassa, convalida il titolo e la ricevuta in conformità delle istruzioni ministeriali e li consegna al richiedente.

Il prenditore del vaglia deve apporre o fare apporre sul titolo al momento dell'emissione, l'indicazione del beneficiario e, se intenda localizzare il vaglia, anche quella dell'ufficio di pagamento.

Beneficiario del titolo può essere lo stesso mittente.

I vaglia sono trasmessi ai beneficiari a cura dei mittenti.

E' vietato annullare i vaglia a taglio fisso dopo che siano stati emessi. Il mittente può rientrare in possesso della somma versata, esclusa la tassa, in uno dei seguenti modi: costituendosi beneficiario del vaglia ai sensi del terzo comma; chiedendone il pagamento all'ufficio di emissione e quietanzando il titolo in qualità di mittente; con la procedura del rimborso prevista dagli articoli 56 e 57 in caso di avvenuta scadenza del vaglia.

Art. 52. — I vaglia a taglio fisso non sono negoziabili. Essi sono pagati al beneficiario da qualsiasi ufficio postale o, se localizzati, da quello indicato nel titolo.

I vaglia a taglio fisso possono essere pagati dagli Istituti di credito senza necessità di delega. Gli Istituti medesimi appongono sui titoli quietanzati il proprio timbro a calendario e presentano per il rimborso tali titoli descritti su apposita distinta.

Gli Istituti di credito possono raggruppare i rimborsi in uno o più uffici determinati, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 53. — Per il versamento in conto corrente dell'importo dei vaglia postali a taglio fisso si osservano le norme dell'art. 37 in quanto applicabili.

Valgono per la presentazione dei reclami e la conservazione dei documenti i termini indicati agli articoli 38 e 39.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 167. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. **859.**

Emissione di un francobollo commemorativo di Giosuè Carducci, nel cinquantenario della morte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo nel cinquantenario della morte di Giosuè Carducci;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Giosuè Carducci, nel cinquantenario della morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini di validità e di cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 169. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. **860.**

Emissione di un francobollo commemorativo di Giuseppe Garibaldi, nel 150° anniversario della nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo di Giuseppe Garibaldi, nel 150° anniversario della nascita;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Giuseppe Garibaldi, nel 150° anniversario della nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini di validità e di cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 171. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 861.

Emissione di un francobollo commemorativo di Filippino Lippi, nel quinto centenario della nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo di Filippino Lippi, nel quinto centenario della nascita;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Filippino Lippi, nel quinto centenario della nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini di validità e di cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 172. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 862.

Emissione di una serie di due francobolli celebrativi dell'Idea europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità, in adesione all'avviso espresso dai Ministri delle poste e dei paesi della Comunità europea in occasione della conferenza tenutasi a Francoforte sul Meno nel febbraio 1957, di emettere, anche nel corrente anno, una serie di due francobolli celebrativi dell'Idea europea;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di due francobolli celebrativi dell'Idea europea.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini di validità e di cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 170. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 863.

Erezione in ente morale della « Casa di riposo di Dueville », con sede in Dueville (Vicenza).

N. 863. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di riposo di Dueville », con sede in Dueville (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico con alcune modificazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 166. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 864.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice, in località Gazzera della frazione di Mestre del comune di Venezia.

N. 864. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice, in località Gazzera della frazione di Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 162. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957.

Radiazione dei motopescherecci « Maria Anna » e « Luciana 1ª » dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1949, registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 472, con il quale i motopescherecci « Maria Anna » e « Luciana 1ª » sono stati temporaneamente iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, rispettivamente dalle ore 9 del 14 ottobre 1948 e dalle ore 8 del 25 novembre 1948;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I motopescherecci « Maria Anna » e « Luciana 1ª », di cui alle premesse, sono radiati, a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 1957, dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1957
Registro n. 31 Difesa-Marina, foglio n. 255

(5488)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1957.

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Savona dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 2544 del Codice civile sullo scioglimento e liquidazione delle società cooperative per atto dell'autorità governativa;

Veduti gli articoli 1 e 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei consorzi agrari;

Veduto il decreto Ministeriale addì 30 giugno 1956, col quale il Consorzio agrario provinciale di Savona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Savona, veniva posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vedute le deliberazioni adottate dall'assemblea straordinaria dei soci del Consorzio agrario provinciale di Genova il 30 luglio 1957, con le quali l'ente viene trasformato in Consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona mediante le necessarie modifiche statutarie;

Vedute la omologazione in data 12 agosto 1957 delle suddette deliberazioni assembleari da parte del Tribunale di Genova e l'approvazione Ministeriale in data 18 settembre 1957;

Constatato che l'azione consortile nella provincia di Savona è assicurata dall'attività che il Consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona svolgerà dal 1° ottobre 1957;

Considerato che non è più necessario l'esercizio provvisorio dell'impresa concesso con il precitato decreto 30 giugno 1956 al Consorzio agrario provinciale di Savona all'atto della messa in liquidazione coatta amministrativa, in base all'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, che prevede la facoltà relativa all'esercizio provvisorio dell'impresa;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata al Consorzio agrario provinciale di Savona l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa a partire dal 1° ottobre 1957.

Art. 2.

L'attività consortile svolta fino alla data del 30 settembre 1957, dal Consorzio agrario provinciale di Savona continua nell'ambito dell'organizzazione del Consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed a cura del commissario liquidatore verrà depositato, per l'iscrizione, presso il registro delle imprese di Savona.

Roma, addì 18 settembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

(5498)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1955, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Milano;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1956, con il quale il sig. Reggiroli Oreste è stato chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della predetta Commissione, in sostituzione del sig. Anselmi Alfredo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano n. 004319 in data 2 agosto 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Reggiroli Oreste, richiesta dalla Camera confederale del lavoro (C.G.I.L.) di Milano con il sig. Bottini Vittorio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Bottini Vittorio, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Milano, in sostituzione del sig. Reggiroli Oreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1957

Il Ministro: GUI

(5563)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 010897/2 del 17 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1957, registro n. 21, foglio n. 235, viene respinto il ricorso del signor Sandri Francesco fu Antonio, diretto ad ottenere il riconoscimento della sua titolarità in Libia di una licenza per l'esercizio di un cinematografo.

(5593)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizi fonotelegrafici

In data 19 gennaio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'ufficio locale di Certosa di Pavia (Pavia), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Pavia mediante circuito n. 4349.

(5527)

In data 15 marzo 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Cicognolo (Cremona), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Vescovato mediante circuito n. 4430.

(5528)

In data 15 marzo 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Montodine (Cremona), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Crema mediante circuito n. 4434.

(5529)

In data 21 febbraio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Castelseprio (Varese), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Tradate mediante circuito n. 4392.

(5530)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Agostini Giulio fu Carlo, già esercente in Firenze, via delle Querce n. 12.
Tali marchi erano contrassegnati col n. 13-FI.

(5580)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gori Gino di Italo, già esercente in Firenze, viale Petrarca n. 22.
Tali marchi erano contrassegnati col n. 23-FI.

(5581)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gori Alfredo Andrea, già esercente in Milano, via Archimede n. 41.
Tali marchi erano contrassegnati col n. 248 MI.

(5582)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 2177/81 in data 8 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 29 agosto 1957 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 238) è stata determinata in via definitiva in L. 9.075.102 (lire novemilionisettantacinquemilacentodue), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Otranto (Lecce), della superficie di ettari 298.03.20 nei confronti della ditta BANCA « VINCENZO TAMBORINO » con sede in Maglie (Lecce) e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 25 giugno 1952, n. 920 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 28 luglio 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.181.729 (lire duemilionicentottantunomilasettecentoventinove).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 11.255.000 (lire undicimilioniduecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 212 del 25 agosto 1956.

(5513)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 8 agosto 1957, n. 3602/1506, registrato alla Corte dei conti in data 29 agosto 1957 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 243) è stato determinato in L. 1.598.850 (lire unmilionecinquecentonovantottomilaottocentocinquanta) l'ammontare degli interessi relativi all'indennità liquidata con decreto Ministeriale 15 ottobre 1956, n. 2102/6, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Gravina (Bari) in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta ANGELASTRO Giuseppina e ANGELASTRO Giovanna, sorelle, fu Beniamino e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.595.000 (lire unmilionecinquecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5512)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 4 settembre 1957 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		in data 2-8-1957	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	E.T.F.A.S.													
1	CARTA-CAPRINO Mariuccia fu Giuseppe, maritata CONTI	25- 6-52	970	15- 7-55	217	20- 9-55	3494/1398	4- 9-57	19	389	55.000	5.000	Banca Nazionale Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
2	CARTA-CAPRINO Mariuccia fu Giuseppe, maritata CONTI	25- 6-52	971	15- 7-55	217	20- 9-55	3495/1399	4- 9-57	19	390	1.495.000	215.000	Id. Id.	Id.
3	CARTA-CAPRINO Mariuccia fu Giuseppe, maritata CONTI	25- 6-52	972	15- 7-55	217	20- 9-55	3496/1400	4- 9-57	19	391	1.480.000	215.000	Id. Id.	Id.
4	CARTA-CAPRINO Vannina fu Giuseppe, maritata VERCESI	3-10-52	1582	4-12-54	46	25- 2-55	3497/1401	4- 9-57	19	392	1.130.000	115.000	Id. Id.	Id
5	CARTA-CORRIAS Angelino fu Efisio	27- 5-52	710	6-10-53	11	15- 1-54	3498/1402	4- 9-57	19	393	3.555.000	170.000	Id. Id.	Id.
6	CARTA-CORRIAS Angelino fu Efisio	27- 5-52	711	6-10-53	11	15- 1-54	3499/1403	4- 9-57	19	394	2.020.000	95.000	Id. Id.	Id.
7	CARTA-CORRIAS Angelino fu Efisio	27- 5-52	712	30-10-54	31	8- 2-55	3500/1404	4- 9-57	19	395	240.000	25.000	Id. Id.	Id.
8	CARTA-CORRIAS Angelino fu Efisio	27- 5-52	713	6-10-53	11	15- 1-54	3501/1405	4- 9-57	19	396	575.000	25.000	Id. Id.	Id.
9	CARTA-CORRIAS Angelino fu Efisio	27- 5-52	714	6-10-53	11	15- 1-54	3502/1406	4- 9-57	19	397	195.000	5.000	Id. Id.	Id.
10	CASULA-MORETTI Maria-Rosa fu Giovanni	3-10-52	1583	22-11-53	36	13- 2-54	3503/1407	4- 9-57	19	398	5.650.000	310.000	Id. Id.	Id.
11	COLORU PANI Nicolò fu Antioco Luigi	3-10-52	1585	31- 7-54	253	3-11-54	3504/1408	4- 9-57	19	399	525.000	40.000	Id. Id.	Id.
12	COMIDA BASOLI Giovanna Maria fu Paolo	3-10-52	1588	30- 7-53	10	14- 1-54	3505/1409	4- 9-57	19	400	2.335.000	415.000	Id. Id.	Id.
13	COMIDA BASOLI Ignazia fu Paolo	3-10-52	1589	30- 7-53	10	14- 1-54	3506/1410	4- 9-57	20	1	1.050.000	185.000	Id. Id.	Id.
14	COMIDA BASOLI Luigi fu Paolo	3-10-52	1590	30- 3-53	10	14- 1-54	3507/1411	4- 9-57	20	2	2.670.000	480.000	Id. Id.	Id.
15	COMIDA BASOLI Maddalena fu Antonio	3-10-52	1591	30- 7 53	10	14- 1-54	3508/1412	4- 9-57	20	3	875.000	25.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 16 settembre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(5474)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma tosco-laziale									
1	CALDERINI Carlo fu Luigi	Anguillara Sabazia	126.40.10	1757	3-10-52	280 s.o.	3-12-52	9.106.708,75	—	15-12-52
2	CALDERINI Carlo fu Luigi	Roma	8.19.80	1758	3-10-52	280 s.o.	3-12-52	824.321,40	—	1- 9-54
3	CECCHERINI Pier Terige di Domenico	Civitella Paganico	14.86.07	1884	26-10-52	285 s.o.	9-12-52	1.229.832 —	—	1- 9-53
4	CENTURIONE Giulio di Mario	Castellina Marittima	120.61.94	2738	29-11-52	7 s.o. 7	10- 1-53	15.892.304 —	—	27- 8-53
5	FRIGO Anna di Angelo	Viterbo	62.98.50	596	14- 5-52	137 s.o.	16- 6-52	3.935.691,01	—	24- 7-52
6	GASPARRI Pietro fu Bartolomeo	Roma	123.11.10	3641	18-12-52	15 s.o. 1	20- 1-53	30.995.247,95	—	18- 9-53
7	IACARELI Matteo fu Giuseppe	Montalto di Castro	65.26.77	4081	28-12-52	18 s.o. 3	23- 1-53	6.066.579,65	—	18- 9-53
8	MAGLIOLI Francesco fu Andrea	Laiatico	50.67.49	2699	29-11-52	7 s.o. 6	10- 1-53	5.064.164 —	—	18- 6-53
9	MICARA Gian Filippo fu Ferdinando	Vetralla	10,84.67	2868	29-11-52	8 s.o. 4	12- 1-53	3.643.589,35	—	2- 3-53
10	MICARA Maria fu Giuseppe vedova TEDESCHI	Roma	68.15.40	3526	18-12-52	14 s.o. 4	19- 1-53	9.383.227,50	—	1- 9-53
11	MICARA Maria fu Giuseppe vedova TEDESCHI	Vetralla	128.64.80	3527	18-12-52	14 s.o. 4	19- 1-53	6.085.784,95	—	3- 3-53
12	MICARA Maria fu Giuseppe vedova TEDESCHI	Viterbo	24.44.00	3528	18-12-52	14 s.o. 4	19- 1-53	1.122.794,05	—	3- 3-53
13	ORTENSI Geltrude fu Antonio	Ischia di Castro	77.07.71	2899	29-11-52	8 s.o. 6	12- 1-53	9.286.993,10	—	21- 9-53
14	RUSPOLI Laura fu Francesco in MARTINI	Cerveteri	347.05.80	918	30- 8-51	212 s.o.	15- 9-51	46.671.947,60	—	11-10-51
15	SOCIETA' ANONIMA « AZIENDE AGRICOLE MAREMMANE » con sede in Torino	Orbetello	162.11.89	3553	18-12-52	14 s.o. 4	19- 1-53	14.614.735 —	—	31- 8-53
16	SOCIETA' ANONIMA « AZIENDE AGRICOLE MAREMMANE » con sede in Torino	Orbetello	67.77.10	3554	18-12-52	14 s.o. 4	19- 1-53	3.657.000 —	—	31- 8-53
17	« IL FONTINO » Società per Azioni con sede in Roma	Gavorrano	87.58.20	1959	26-10-52	287 s.o.	11-12-52	8.362.771 —	—	7- 1-53
18	« IL FONTINO » Società per Azioni con sede in Roma	Massa Marittima	135.90.76	1960	26-10-52	287 s.o.	11-12-52	11.331.840 —	—	7- 1-53
19	SOCINI GUELFI Luigi, Lelia, Maria Annunziata fu Livio	Gavorrano	17.68.30	2916	29-11-52	8 s.o. 6	12- 1-53	1.259.054 —	—	14- 9-53

Roma, addì 10 settembre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(5450)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	109584	427 —	Nascituri legittimi di Parodi Domenico di Fortunato, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a Parodi Domenico di Fortunato, dom. a Palermo e la rendita, in mancanza di nascituri titolari è devoluta a Parodi Valguarnera *Fortunato* e Corrado di Ugo.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Parodi Domenico di Fortunato, dom. a Palermo e la rendita, in mancanza di nascituri titolari è devoluta a Parodi Valguarnera *Fortunio* e Corrado di Ugo.
Cons. 3,50 % (1906)	789029	717,50	Figli nascituri legittimi di Parodi Domenico di Fortunato, dom. a Palermo con usufrutto a Parodi Domenico di Fortunato, dom. a Palermo e la rendita stessa, nel caso in cui l'usufruttuario non avrà figli legittimi, sarà devoluta a Parodi Valguarnera *Fortunato* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre.	Come contro, con usufrutto a Parodi Domenico di Fortunato, dom. a Palermo e la rendita stessa, nel caso in cui l'usufruttuario non avrà figli legittimi, sarà devoluta a Parodi Valguarnera *Fortunio* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre.
P. Naz. 5 % (1916)	32977	25 —	Parodi Valguarnera *Fortunato* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Parodi Ugo di Fortunato.	Parodi Valguarnera *Fortunio* e Corrado di Ugo, minori ecc., come contro.
Id.	32978	25 —	Figli legittimi nascituri da Parodi Domenico di Fortunato, dom. in Palermo, con usufrutto a Parodi Domenico di Fortunato, dom. in Palermo, e la rendita sarà devoluta a Parodi Valguarnera *Fortunato* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre, nel caso che l'usufruttuario non avrà figli legittimi.	Come contro, con usufrutto a Parodi Domenico di Fortunato, dom. in Palermo, e la rendita sarà devoluta a Parodi Valguarnera *Fortunio* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre, nel caso che l'usufruttuario non avrà figli legittimi.
B. T. N. 5 % (1962)	1630	68.500 —	Chiarenza Antonino fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Monforte Maria fu Giuseppe, dom. a Catania, con usufrutto vitalizio a favore di Patamia *Santina* fu Basilio vedova Chiarenza, dom. a Catania.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Patamia *Santa* fu Basilio vedova Chiarenza, dom. a Catania.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite.

(5312) Roma, addì 9 settembre 1957 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 16 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4800 — Data: 28 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Girolamo Giulio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data 23 novembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 7 febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 340.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data 16 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Ciampani Concetta — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 9 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale

del Tesoro di Caserta — Intestazione: Parisi Clara fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 settembre 1957

(5313) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1957

1 Dollaro USA	624,945
1 Dollaro canadese	647,312
1 Franco svizzero lib.	145,827
1 Corona danese	90,45
1 Corona norvegese	87,76
1 Corona svedese	120,927
1 Fiorino olandese	164,63
1 Franco belga	12,504
100 Franchi francesi	148,59
1 Franco svizzero acc.	143,35
1 Lira sterlina	1749,75
1 Marco germanico	149,345
1 Scellino austriaco	24,16

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Milis e di Villamar, in provincia di Cagliari, al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Milis e di Villamar, in provincia di Cagliari, non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Milis e di Villamar, in provincia di Cagliari, è affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti degli enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1957

Il direttore generale: FORMENTINI

(5379)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di vice gestore in prova nella carriera del personale di concetto (contabili) del Ministero della difesa-Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice gestore in prova nella carriera del personale di concetto (contabili) del Ministero della difesa-Marina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre:

a) essere forniti del diploma di scuola media di 2° grado o titolo equipollente;

b) essere cittadini italiani di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane o coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

g) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

h) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) non aver superato l'età di 32 anni salve le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) le complete generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

e) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) che non ha superato l'età di 32 anni salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) il titolo di studio;

l) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il suo preciso recapito;

n) le prove facoltative di lingua straniera che intende sostenere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *i*) è elevato, ai sensi delle disposizioni vigenti:

a) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana, e dei territori di confine (nonchè per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137);

b) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

c) ad anni 45 per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale nonchè per il personale già dipendente dall'I.R.C.E. (legge 16 aprile 1953, n. 409).

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui al numero 1) si cumula con quella di cui al numero 2) e tutte con quelle previste dalle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, entro il limite massimo di 40 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, entro il limite massimo di anni 45 (art. 1 legge 3 maggio 1950, n. 323).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo (art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª), i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal quinto giorno successivo a quello della data del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate dovranno presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, con le annotazioni delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia dove risiedono o dal prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendono far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal quinto giorno successivo a quello della data del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dall'autorità giudiziaria.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

4. Certificato del casellario giudiziale, in bollo da L. 200 rilasciato dalla procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, o copia notarile dello stesso su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato del presidente del Tribunale o dal can-

celliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio o certificato provvisorio rilasciato dalla scuola o dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma stesso, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o copia autenticata di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato della scuola o dell'istituto, debitamente vistato, presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio.

6. Documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare);

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

d) riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

e) per i rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

7. Certificato medico in bollo da L. 100 rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

8. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore di un anno, occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

a) copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente ufficio;

b) titolo di studio;

c) copia del foglio matricolare o stato di servizio.

Rimane salvo per il Ministero il diritto di chiedere l'esibizione dei rimanenti documenti.

I concorrenti che si trovino alle armi presenteranno soltano i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare militare;

e) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di buona condotta morale e civile;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale, potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

La fotografia od il libretto ferroviario saranno esibiti dal concorrente alla Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice, sarà così composta:

un funzionario della carriera del personale direttivo con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

un funzionario della carriera del personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membro;

due funzionari della carriera del personale direttivo di cui uno con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, membri;

un impiegato della carriera di concetto del personale dei capi tecnici, membro;

un professore di scuole medie di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera del personale direttivo, membro e segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

Art. 12.

A parità di merito saranno osservate le norme del quarto comma dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1957

p. *Il Ministro*: BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1957
Registro n. 33, *foglio n.* 88

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Composizione italiana (svolgimento di un tema di carattere generale narrativo e descrittivo).
2. Matematica (risoluzione di un problema in base al programma della prova orale).
3. Computisteria (svolgimento di un tema relativo ai calcoli computistici più frequenti).
4. Prova facoltativa di lingue estere.

Nota. — La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata nel massimo di sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove facoltative di lingue estere sarà stabilita dalla Commissione.

PROVE ORALI

1. Matematica.
2. Fisica ed elementi di chimica.
3. Tecnologia e nozioni speciali.
4. Cenni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato Elementi di statistica.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE PROVE ORALI

Matematica

Aritmetica ed algebra:

1. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
2. Cenni sui numeri complessi.
3. Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice, del tre composto, di ripartizione.
4. Equazioni di primo grado ad una incognita.
5. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
7. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
8. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nelle risoluzioni di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze di triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
5. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Talete e similitudini.
6. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Fisica ed elementi di chimica

Fisica:

Elementi di meccanica:
1. Il moto dei corpi e le forze.
2. Lavoro, energia, potenza.
3. Proprietà dei solidi, dei liquidi, dei gas.
4. Pompe ad aria e ad acqua.

Elementi di termologia:
5. Termologia e dilatazioni termiche.
6. Quantità di calore.
7. Propagazione del calore.
8. Cambiamenti di stato fisico.
9. Trasformazione del lavoro in calore.

Elementi di ottica:
10. La luce e la sua propagazione.
11. Riflessione e rifrazione.
12. Prismi e lenti.

Magnetismo ed elettrologia:
13. Fenomeni magnetici.
14. Elettricità statica.
15. La pila e la corrente elettrica.
16. Effetti chimici della corrente.
17. Le leggi della corrente elettrica.
18. Effetti magnetici della corrente. Induzione elettromagnetica.
19. Macchine generatrici di corrente.
20. Motori elettrici.
21. Trasformatori.
22. Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Chimica inorganica elementare

1. Sostanze semplici, composte, eterogenee. Sostanze organiche, inorganiche ed organizzate.
2. Costituzione della materia: molecole ed atomi, coesione, affinità. Peso atomico. Peso molecolare.

Stato fisico delle sostanze e cambiamento di stato fisico.

Fusione, solidificazione, vaporizzazione, sublimazione, liquefazione, condensazione, soluzione.

3. Notazioni chimiche, simboli, formule, valenza.

Equazioni chimiche. Legge di Lavoisier.

4. Aria atmosferica, ossigeno, combustione, fiamma.

Ossidi ed anidridi.

5. Acqua, idrogeno, idrati, acidi, sali.
6. Metalloidi e loro caratteristiche principali:

metalloidi monovalenti: (alogeni) cloro, fluoro, bromo, iodio.

metalloidi bivalenti: ossigeno, zolfo.

metalloidi trivalenti: azoto, fosforo, arsenico, boro

metalloidi tetravalenti: carbonio, silicio.

7. Metalli e loro caratteristiche principali:

metalli leggeri: potassio, sodio, calcio, magnesio, alluminio.

metalli pesanti: rame, argento, zinco, mercurio, stagno, piombo, ferro, platino.

8. Composti chimichi più comuni dei metalli e dei metalloidi.

Elementi di tecnologia e nozioni speciali

1. I principali metalli impiegati nelle costruzioni navali e meccaniche: ferro, rame, stagno, zinco, piombo, nichel, alluminio, magnesio. Loro principali caratteristiche. Cenni sommari sulla loro provenienza e sul processo per ricavarli dai minerali.
2. Nozioni elementari di siderurgia:

fabbricazione della ghisa, minerali impiegati, alto forno e suo funzionamento;

fabbricazione del ferro, processo a basso fuoco, processo con forno a riverbero;

fabbricazione dell'acciaio, processo Bessemer, processo Martin-Siemens.

Loro proprietà, qualità e difetti.

3. Leghe metalliche più comuni, bronzo, ottone, metallo bianco: loro fabbricazione. Proprietà principali delle leghe.

4. Nozioni sui legnami più comunemente adoperati nell'industria: loro proprietà, qualità e difetti.

5. Nozioni sommarie sulle principali macchine operatrici impiegate più comunemente per la lavorazione dei metalli e del legno: torni, fresatrici, pialle, trapani, alesatrici, barenatrici, limatrici, seghe a nastro, seghe a disco, pialla a spessore, ecc.

6. Cenni sui motori industriali. Motori elettrici, motori a combustione interna, motori a scoppio, motori a vapore, motori ad acqua.

7. Combustibili, combustibili solidi naturali ed artificiali: legna-torba, lignite, litantrace, antracite, carbone di legno, coke metallurgico.

combustibili liquidi: petrolio, nafta, catrame, olii pesanti;

combustibili gassosi: gas illuminante, gas dei gassogeni.

8. Materiali di ferro del commercio: profilati e laminati vari, barre tonde, barre esagonali, quadrate e rettangolari, angolari, poutrelles, ferri ad U, ferri a T, tubi Mannesmann, lamiere.

Peso specifico dei metalli più comuni.

9. Apparecchi di sollevamento: paranchi, binde e martinetti, argani-verricelli, gru a colonna, gru mobili, gru a ponte, gru su galleggianti.

Cenni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica.

Patrimonio dello Stato. Contratti. Anno finanziario e bilancio dello Stato. Entrate e spese dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Concetto ed importanza della statistica. Metodi statistici. Leggi statistiche. Statistica demografica e sue rilevazioni in Italia.

Prova facoltativa di lingue estere

I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco, con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 10 luglio 1957

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(5575)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 35 dell'8 febbraio 1957.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1957, registro n. 14 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'8 febbraio 1957, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione effettuata dall'Università degli studi di Roma, con nota n. 16042 del 24 maggio 1957, per la nomina del professore universitario la cui partecipazione alla Commissione è prevista dall'art. 14 del bando di concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse citato è composta come segue:

Presidente:

Micheletti dott. Alberto, direttore generale.

Membri:

Fragomeni dott. Alfredo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Lensi ing. Mario, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Lombardi dott. Mario, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Castagna prof. Arnaldo, ordinario di meccanica applicata presso l'Università degli studi di Roma.

Segretario:

Frinolli rag. Clodoveo, primo ispettore aggiunto del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1957
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 246

(5544)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in economia e commercio, bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 106 del 24 aprile 1957.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1957, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 337, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 24 aprile 1957, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione effettuata dall'Università degli studi di Roma con nota n. G. 22806 del 25 luglio 1957, per la nomina del professore universitario la cui partecipazione alla Commissione stessa è prevista dal bando di concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse citato è composta come segue:

Presidente:

Purpura dott. Rosario, direttore generale.

Membri:

Campanella prof. Domenico, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Fragomeni dott. Alfredo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Lombardi dott. Mario, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Della Penna prof. Francesco, ordinario di ragioneria nella Università degli studi di Roma.

Segretario:

Condemi geom. Pietro, segretario aggiunto del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1957
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 245

(5545)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sei posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie, bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 120 dell'11 maggio 1957.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1957, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 339, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 dell'11 maggio 1957, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione effettuata dall'Università degli studi di Perugia, con nota n. 7675 del 3 luglio 1957, per la nomina del professore universitario la cui partecipazione alla Commissione stessa è prevista dal bando di concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse citato è composta come segue:

Presidente:

Altarelli dott. Angelo, direttore generale.

Membri:

Rivellini dott. Tommaso Antonio, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Fragomeni dott. Alfredo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Lombardi dott. Mario, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Panella prof. Adelmo, libero docente di agronomia presso l'Università degli studi di Perugia.

Segretario:

Orga dott. Luigi, consigliere di 1ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1957
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 241

(5546)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto Div. san. n. 55506, del 31 marzo 1956, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a dodici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreto Div. san. n. 55506 dell'11 marzo 1957;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice e riconosciutone la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1. Piccaluga dott. Lorenzo . . . punti 66,638 su 100
2. Brundo dott. Carlo . . . » 61,763 »
3. Sanjust dott. Filippo . . . » 60,534 »
4. Murgia dott. Salvatore . . . » 60,130 »
5. Gallosti dott. Kramer . . . » 59,668 »
6. Piso dott. Arezio . . . punti 59,385 su 100
7. Boi dott. Gabriele . . . » 58,568 »
8. Zuddas dott. Giorgio . . . » 57,431 »
9. Camarda dott. Eligio . . . » 57,318 »
10. Saggese dott. Matteo . . . » 56,772 »
11. Corrias dott. Dante . . . » 56,409 »
12. Spano dott. Luigi Federico . . . » 55,843 »
13. Faà dott. Angelo . . . » 55,067 »
14. Usala dott. Antonio . . . » 54,775 »
15. Perra dott. Francesco . . . » 54,545 »
16. Marongiu dott. Giovanni . . . » 52,477 »
17. Medde dott. Giovanni . . . » 51,625 »
18. Pili dott. Antonio . . . » 51,202 »
19. Intina dott. Marco . . . » 51,113 »
20. Atzei dott. Antonio . . . » 50,500 »
21. Siotto dott. Renato . . . » 50,250 »
22. Lai dott. Antonio Salvatore . . . » 50,034 »
23. Lai dott. Fausto . . . » 49,977 »
24. Floris dott. Pietro . . . » 49,875 »
25. Guiso dott. Giovanni . . . » 49,840 »
26. Vacca dott. Enrico . . . » 49,777 »
27. Pintor dott. Luigi . . . » 49,636 »
28. Oppo dott. Cristiano . . . » 49,568 »
29. Pilleri dott. Giorgio . . . » 49,454 »
30. Casula dott. Luciano . . . » 49,450 »
31. Sequi dott. Bruno . . . » 49,420 »
32. Sechi dott. Giov. Andrea . . . » 49,250 »
33. Roberto dott. Franco . . . » 48,981 »
34. Concas dott. Giovanni . . . » 48,794 »
35. Aru dott. Gino . . . » 48,227 »
36. Lapis dott. Patrizio . . . » 47,500 »
37. Sergi dott. Stefano . . . » 47,396 »
38. Ibba dott. Luciano . . . » 47,010 »
39. Falchi dott. Quirico . . . » 46,500 »
40. Dessì dott. Virgilio . . . » 46,022 »
41. Mura dott. Abele . . . » 45,954 »
42. Manca dott. Carlo . . . » 45,590 »
43. Loi dott. Aldo . . . » 45,318 »
44. Bolacchi dott. Aldo . . . » 45,227 »
45. Galasso dott. Giovanni . . . » 44,954 »
46. Verona dott. Adriano . . . » 43,590 »
47. Persod dott. Mario . . . » 43,318 »
48. Garau dott. Lucio . . . » 43,273 »
49. Calia dott. Tito . . . » 42,954 »
50. Fratta dott. Alessandro . . . » 42,840 »
51. Melis dott. Luigi . . . » 42,204 »
52. Cincotti dott. Giacinto . . . » 42,000 »
53. Acquas dott. Italo . . . » 39,636 »
54. Lostia dott. Giovanni . . . » 38,181 »
55. Peis dott. Giovanni (nato 1926) . . . » 38,068 »
56. Dei dott. Roberto (nato 1927) . . . » 38,068 »
57. Cadeddu dott.ssa Maria . . . » 37,500 »
58. Ginesu dott. Salvatore . . . » 35,568 »

Il presente decreto sarà pubblicato a termine di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale delle Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 21 settembre 1957

Il prefetto: CAPPUCCIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari data n. 65961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei medici partecipanti al concorso per titoli ed esami indetto con decreto Div. san. n. 55506 a dodici posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955;

Veduto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai singoli concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso, di cui in premessa, per le sedi a fianco di ciascuno indicato:

1) Piccaluga dott. Lorenzo: Cagliari (condotta senza zona territoriale);

2) Brundo dott. Carlo: Cagliari (condotta senza zona territoriale);
3) Gallosti dott. Kramer: Samassi;
4) Piso dott. Arezio: Sant'Antioco;
5) Camarda dott. Eligio: consorzio San Vero Milis-Zeddiani;
6) Saggese dott. Matteo: consorzio Serdiana-Soleminis;
7) Spano dott. Luigi Federico: consorzio Usellus-Villa Verde;
8) Faà dott. Angelo: Masullas;
9) Usala dott. Antonio: San Giovanni Suergiu;
10) Perra dott. Francesco: consorzio Senis-Asuni-Assolo-Nureci;
11) Medde dott. Giovanni: Armungia;
12) Pili dott. Antonio: Morgongiori.

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 21 settembre 1957

Il prefetto: CAPPUCCIO

(5597)

PREFETTURA DI PISTOIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto prefettizio 15 giugno 1957, n. 13627, pubblicato a norma di legge, col quale è stato bandito, tra l'altro, un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in Provincia, e precisamente presso il Consorzio veterinario tra i comuni di Piteglio e Marliana;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui in narrativa è così composta:

Presidente:

Migliorini dott. Stanislao, vice prefetto.

Componenti:

Borghi dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. dott. Bruno, docente in anatomia patologica veterinaria;
Fagioli dott. Oscar, veterinario condotto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 13 settembre 1957

Il prefetto: ABBATE

(5556)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Mario Mariani si è resa vacante la condotta di Sefro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Piero Scatizza è dichiarato vincitore della condotta di Sefro in sostituzione del dott. Mario Mariani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 17 settembre 1957

Il prefetto: FABIANI

(5536)

PREFETTURA DI ANCONA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 3838/3ª del 28 gennaio 1957, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1955;

Considerato che a seguito di dimissioni per motivi di salute, rassegnate con foglio del 18 settembre 1957, occorre procedere alla sostituzione del componente dott. Renato Romagnoli, veterinario condotto, onde consentire alla Commissione in parola di proseguire nei propri lavori;

Viste le designazioni dei Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854:

Decreta:

Il dott. Didimo Serrantoni, veterinario condotto, è nominato componente della Commissione di cui in premessa in sostituzione del dott. Renato Romagnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Ancona, addì 20 settembre 1957

Il prefetto: CASO

(5596)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.